

STATUTO EAG

Art. 1) E' liberamente costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata "Elite Agents Group", in breve anche semplicemente "EAG" . L' Associazione, di seguito indicata in forma abbreviata EAG o Associazione, è un'associazione autonoma, indipendente ed apartitica, di durata illimitata.

Art. 2) L'associazione Può aderire a confederazioni, enti, associazioni, anche internazionali, che abbiano finalità analoghe e/o complementari alle proprie.

Art. 3) E' assolutamente esclusa da parte dell'associazione qualsiasi attività politica e/o confessionale.

Art. 4) Oltre agli associati fondatori, i quali risultano essere coloro che presenziano e sottoscrivono l'atto costitutivo dell'associazione, possono iscriversi con la qualifica di "associato ordinario", previa accettazione in forma espressa del presente statuto , del codice etico e di tutti i regolamenti o norme se ed in quanto adottati dall'associazione, gli agenti immobiliari e mandatari a titolo oneroso, esercenti l'attività professionale e regolarmente abilitati, le Agenzie Immobiliari operanti sotto forma di impresa, sia che siano costituite in società di capitali o di persone, che sotto forma di Ditta individuale e, per esse, i loro titolari o legali rappresentanti, in quanto agenti immobiliari regolarmente iscritti ed abilitati.

Art. 5) Sede- L'Associazione ha sede in Roma, via di Santa Maria Goretti n.68

Art. 6) Scopo - La Elite Agents Groups ha i seguenti scopi:

- riunire nel proprio ambito quegli agenti immobiliari che, per la loro formazione, la loro capacità, la loro onorabilità, presentano nell'esercizio della loro attività, ogni garanzia di onestà e di competenza in materia di intermediazione, consulenza e valutazione immobiliare;
- favorire ed incentrare la attività professionale di ciascun associato, che accetta siffatta visione, attraverso la loro partecipazione e condivisione al " Multiple Listing Service", metodologia di lavoro meglio nota con l'acronimo "MLS"; il fine attuativo di siffatta metodologia è quello di mettere a disposizione dei clienti di ciascun associato il portafoglio di immobili di ognuno di essi condividendolo tra tutti gli associati EAG;
- difendere gli interessi morali e professionali degli associati, sia sul piano individuale che su quello collettivo;
- assistere gli associati, nonché promuovere le condizioni e assumere quelle iniziative ritenute opportune per la loro formazione ed il loro accrescimento professionale;
- promuovere, favorire e coordinare tutte le iniziative che possano interessare la categoria nel campo assistenziale, previdenziale, assicurativo, culturale e associativo;
- designare e nominare i propri rappresentanti in tutti gli enti e organismi ai quali essa abbia interesse di partecipare per il perseguimento dei fini statutari;
- promuovere quelle azioni finalizzate all'approvazione di leggi adeguate allo svolgimento della professione dei propri associati;
- promuovere ed incentivare la collaborazione tra gli associati e tra questi ed i colleghi italiani ed esteri;
- in generale fare tutto quello che, direttamente o indirettamente, può tendere alla migliore organizzazione della professione e all'accrescimento del suo livello morale e materiale, nonché al raggiungimento dei fini associativi.

Art. 7) Marchio - Logo- La Elite Agents Group si propone altresì di curare l'immagine pubblica dei propri associati e a tal fine si doterà e/o acquisirà nelle forme di legge i diritti di utilizzazione del marchio/logo che riterrà più idoneo e che i suoi organi utilizzeranno in tutte le loro comunicazioni e che anche i singoli associati potranno utilizzare, fino a quando non contravvengano agli obblighi a loro carico previsti dal presente Statuto e dai suoi regolamenti, affiancando ovvero apponendo siffatto marchio-logo sulle

rispettive modulistiche et similia. È fatto divieto di utilizzare il marchio "EAG" per la denominazione di consorzi, società o gruppi senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo e questi, qualora si costituissero, e sempre previo consenso del consiglio direttivo, potranno solo aggiungere alla loro denominazione le parole "tra associati alla EAG". L'uso del marchio EAG sarà consentito secondo le modalità fissate nel presente statuto e secondo le disposizioni che il Consiglio Direttivo fisserà, in linea con il Regolamento deontologico; l'uso illegittimo comporterà il risarcimento danni o indennizzo per i danni conseguenti all'uso illegittimo effettuato, potrà altresì comportare una sanzione pecuniaria o non pecuniaria a carico dei responsabili, a discrezione inappellabile del consiglio direttivo, fino all'espulsione dei responsabili dall'associazione

Art. 8) Durata- La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Art. 9) Patrimonio ed Esercizi Sociali - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da eventuale capitale iniziale versato;
- b) da beni mobili e immobili che diverranno proprietà;
- c) dai contributi di ammissione;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti e liberalità in genere.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annue;
- b) da contributi ed erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da contributi di privati, Stato ed Organismi Internazionali;
- d) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Tutti gli eventuali utili, avanzi di gestione o proventi debbono essere impiegati per la realizzazione dell'attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o indicate per legge. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, il Bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Tali bilanci dovranno essere portati a conoscenza degli associati, con i mezzi idonei ai sensi di legge nonché con quelli che il Consiglio Direttivo fisserà, per la loro approvazione in Assemblea.

Art. 10) Associati- A mente del superiore articolo 4) gli Associati si distinguono in:

- a) associati fondatori;
- b) associati ordinari;

Sono associati Fondatori coloro che risultano essere presenti all'atto costitutivo dell'associazione e che si sono adoperati nella realizzazione del progetto iniziale dell'Associazione. Rimangono tali per tutta la durata dell'associazione. salvo dichiarazione di recesso . Sono altresì associati fondatori gli associati ordinari che, per particolari meriti, vengano cooptati per votazione unanime degli associati fondatori.

Sono associati Ordinari: gli Agenti Immobiliari, i legali rappresentanti ed i titolari delle Agenzie Immobiliari, in quanto Agenti Immobiliari regolarmente iscritti ed abilitati, costituiti sia sotto forma di ditta individuale che sotto forma di società, tanto di capitale che di persone fisiche, che aderiscano alle finalità dell'associazione e contribuiscano a realizzarle, senza limiti temporali alla partecipazione della vita associativa; La qualità di associato ordinario dura per il tempo determinato al momento dell'ammissione .

Tutti gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale di associazione se ed in quanto deliberata dal Consiglio Direttivo.

In caso di mancato pagamento della quota annuale, il consiglio direttivo provvederà a sollecitarne in via bonaria il pagamento con comunicazione formale, a mezzo raccomandata o in alternativa a mezzo pec. Decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, perdurando il mancato pagamento della quota, il socio inadempiente sarà sospeso dall'associazione; sarà quindi escluso dalle cariche interne, dal diritto di voto e da ogni altro diritto associativo. Decorsi ulteriori sessanta giorni dalla formale comunicazione della sospensione, perdurando l'inadempimento, il socio decadrà dalla partecipazione all'associazione, sia esso socio fondatore che ordinario. Tutti gli associati siano essi fondatori che ordinari possono in ogni tempo recedere dall'associazione dandone comunicazione per iscritto agli amministratori, il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 11) - I nuovi associati sono ammessi dietro loro richiesta ; sulla loro ammissione delibera il Consiglio Direttivo dopo verifica della sussistenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, di cui al superiore art. 4 del presente statuto, essi al loro ingresso al loro ingresso si obbligano al versamento della quota annuale di associazione. La qualifica di associato oltre che per recesso può venir meno per morosità, indegnità o altri gravi motivi. L'esclusione d'un associato viene deliberata a maggioranza dal consiglio direttivo, motivandola succintamente. Gli associati rispondono in via oggettiva nei confronti della Associazione, dei comportamenti non conformi a quanto previsto nel presente Statuto e dai suoi Regolamenti, rispondono altresì dei comportamenti dei propri collaboratori nonché degli Associati Aderenti di cui al precedente art. 10, lett. a e b, e dei soci nel caso di Associato organizzato in impresa costituita in una delle forme societarie ex lege previste.

Art. 12) Sostenitori - Sono sostenitori, i privati, gli Enti, le associazioni e le persone giuridiche che aderiranno agli scopi dell'Associazione e verseranno contributi economici di qualsiasi entità, pur non assumendo la qualifica di associato.

Art. 13) Vita Associativa - Gli associati, nelle persone dei loro rappresentanti, avranno diritto di frequentare i locali sociali, di ricevere le pubblicazioni, ed ogni altro materiale prodotto dall'associazione, di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'associazione, cioè nelle modalità che l'associazione stessa stabilirà .

Art. 14) Gratuità- Nessun compenso sarà dovuto a favore degli associati per l'attività da loro prestata a favore dell'associazione e/o degli altri associati se non nella misura di un rimborso spese per l'espletamento delle cariche elettive ovvero, nell'esercizio delle attività di organo dell'Associazione nella misura preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Art. 15) Organi della Associazione - Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli Associati.
- b) Il Consiglio Direttivo.

c) Il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vicepresidente vicario

d) Il Segretario.

e) Il Tesoriere.

f) i delegati nazionali presso la confederazione reti mls Italia (confederazione microreti mls) .

Art. 16) Assemblea- L'assemblea degli associati è convocata, anche fuori della sede sociale, dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante raccomandata, telefax, telegramma ovvero e-mail o PEC, in quanto prevista dalla legge, indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare. La convocazione deve contenere gli atti che verranno discussi in forma integrale (a titolo di esempio: il bilancio da approvare con i suoi allegati; eventuali preventivi di spesa da valutare).

L'assemblea può essere altresì convocata su domanda firmata da almeno un quinto dei membri del consiglio direttivo ovvero da almeno un decimo degli associati aventi diritto a norma dell'articolo 20 del codice civile. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Le deliberazioni assembleari sono immediatamente esecutive, salvo espressa indicazione contraria verbalizzata al momento della loro approvazione.

Art. 17) Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati fondatori e ordinari. Gli associati fondatori, nonché ogni associato ordinario, hanno diritto ad un voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; possono farsi rappresentare nell'assemblea a mezzo di delega scritta, anche da membri del consiglio direttivo salvo che non si tratti dell'approvazione dei bilanci o per deliberazioni in ordine alla responsabilità dei consiglieri. Ogni partecipante all'Assemblea non può ricevere né esibire più di tre deleghe. Nel rispetto del principio di corrispondenza del voto unitario per ciascun associato, ai titolari ed ai legali rappresentanti associati che intervengono per conto delle Agenzie Immobiliari associate ed esercitate sotto forma di società – tanto di capitali quanto di persone - spetta un solo voto, esercitato attraverso il proprio legale rappresentante o persona da esso delegata secondo le modalità previste. Alle Agenzie EAG che operino anche con Agenti immobiliari autonomamente associati EAG ai sensi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 10 del presente Statuto, spetta un voto.

Art. 18) L'assemblea, se non diversamente previsto dal presente statuto, è validamente costituita e delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea validamente costituita e con le maggioranze di cui sopra delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo previa fissazione del numero dei componenti;
- sullo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto e con le diverse maggioranze ivi previste in quanto qui non espressamente determinato .

Sono valide le deliberazioni assembleari, anche in assenza di una sola delle formalità di convocazione previste dallo statuto, ogni qualvolta risulti la presenza di tutti gli associati, fermi restando i quorum deliberativi di cui al presente articolo.

Per le modifiche al presente statuto l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza dal Presidente Vicario, in mancanza precaria di entrambi, l'assemblea nomina un proprio presidente. Il Presidente dell'assemblea, in precaria assenza del Segretario, nomina per la seduta un segretario e constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblea viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dell'assemblea viene conservato dal segretario nella sede dell'associazione. Nel rispetto del principio di trasparenza, ogni socio ha diritto di chiedere copia del verbale assembleare.

Art. 20) Amministrazione – Consiglio Direttivo- L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri a scelta dell'Assemblea. Il consiglio rimane in carica per sette anni decorsi i quali esso viene rinnovato dall'assemblea. In caso di dimissioni o decesso di uno dei consiglieri eletti, l'assemblea alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, diversamente il consiglio resta operativo anche per la straordinaria amministrazione con i restanti membri fino alla scadenza naturale del mandato in corso .

Il consiglio provvede altresì a dichiarare decaduto dal consiglio medesimo il consigliere che sia stato assente, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del direttivo.

Al consiglio direttivo e' demandata la stesura di un regolamento per lo svolgimento delle operazioni elettorali, che preveda anche il numero dei componenti del consiglio direttivo che con esso regolamento sarà eletto. il regolamento sarà steso ed approvato almeno quattro mesi prima dello svolgimento delle operazioni elettorali. Non saranno applicabili alle successive elezioni associative eventuali norme regolamentari approvate oltre tale termine.

I membri del consiglio direttivo possono altresì presentare mozione di sfiducia motivata nei confronti del presidente, del segretario o del tesoriere. La mozione va firmata da almeno la metà + 1 dei membri del consiglio direttivo e deve indicare la data e l'ora di convocazione dell'organo medesimo ai fini della discussione e della deliberazione sul punto all'ordine del giorno, con preavviso di almeno 15 giorni. essa viene formalmente consegnata a tutti i membri del consiglio direttivo. in caso di delibera che sfiduci il presidente, con la stessa deliberazione viene nominato il nuovo presidente ad interim per l'ordinaria amministrazione, e viene indetta l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci. In particolare è di competenza del Consiglio Direttivo:

a) la nomina, nel proprio seno, del: Presidente, del Segretario Amministrativo, del Tesoriere, di un Vice Presidente vicario;

b) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;

c) determinare la misura delle quote associative e le modalità di pagamento;

d) determinare e fissare il Manuale operativo interno obbligatorio per tutti gli associati e comminare eventuali sanzioni, in caso di mancato rispetto dello stesso.

- e) determinare i criteri di congruità della conformità operativa rispetto al presente statuto.
- f) procedere alla nomina di dipendenti, impiegati e collaboratori, determinandone la retribuzione;
- g) compilare i regolamenti attuativi, approvare, divulgare regolamenti operativi interni per il funzionamento dell'associazione e dei suoi organi, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
- h) nominare i componenti delle commissioni o comitati scientifici di formazione e/o culturali

Art. 22) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri, e comunque una volta all'anno per determinare nonché predisporre nel termine previsto dal superiore articolo 9 del presente Statuto, la redazione del bilancio consuntivo e preventivo per l'approvazione dell'Assemblea. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, qualora quest'ultimo non fosse presente, dal Segretario facente funzioni nominato dalla seduta. Il libro dei verbali del consiglio e' conservato dal segretario nella sede dell'associazione.

Art.23. Azioni di responsabilità contro gli amministratori - Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazione per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Art. 24) La carica di membro del Consiglio Direttivo sarà espletata a titolo gratuito, ai Consiglieri sarà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

Art. 25) Presidente - Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio, provvede a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione. Al Presidente sono demandati tutti i poteri che per legge o per statuto non siano di competenza dei soci o del consiglio direttivo. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri mediante procura generale o speciale. In caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente Vicario.

Art. 26) Segretario - Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Provvede alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 27) Tesoriere - Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Il tesoriere può disporre dei fondi sociali con firma disgiunta da quella del presidente entro l'importo massimo che viene definito dal presidente medesimo a sua discrezione, quale legale rappresentante dell'associazione. Per importi eccedenti tale limite è necessaria la firma congiunta dei due.

Art. 28) Durata delle cariche : Le cariche di presidente, di vicepresidente vicario, di segretario e di tesoriere, durano quanto dura il consiglio direttivo.

Art. 29) Delegati nazionali presso la confederazione reti mls Italia - I delegati nazionali presso la confederazione reti Mls Italia (di seguito CRMI) vengono nominati con le modalità stabilite dal consiglio direttivo e nel numero stabilito dalla confederazione reti mls Italia. Essi hanno il compito di rappresentare l'associazione all'interno del consiglio direttivo della CRMI, e si fanno garanti del rispetto del codice etico della CRMI all'interno dell'associazione. Possono essere chiamati dal consiglio direttivo a partecipare alle sedute aventi oggetto provvedimenti disciplinari nei confronti degli aderenti, esprimendo il proprio voto. Nel caso siano presenti all'interno del consiglio direttivo membri della stessa agenzia immobiliare del delegato, il voto preso in considerazione sarà quello del componente legale rappresentante o maggiore di età.

Art. 30) Collegio dei Revisori - Ove lo ritenga necessario e se non previsto ex lege, l'Assemblea potrà nominare un Collegio dei Revisori composto di tre membri effettivi e di due supplenti; essi dureranno in carica tre esercizi sociali. L'assemblea potrà determinare anche un emolumento ai revisori effettivi. L'ineleggibilità e la decadenza come anche il funzionamento dell'organo ed i diritti e doveri dei componenti del collegio sono regolati dagli articoli 2397 - 2409 noviesdecies del codice civile valevoli per le società azionarie.

Art. 31) Commissioni o comitati scientifici e/o culturali - Le commissioni o comitati sono composti da tre a venti membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra persone estranee all'associazione; essi durano in carica per il periodo stabilito dal consiglio direttivo all'atto della nomina; il consiglio direttivo nomina altresì il Presidente e può determinare anche un emolumento ai componenti. Le commissioni o comitati hanno il compito di: - elaborare studi e/o ricerche di ausilio all'attività dell'associazione su quegli oggetti e con modalità, termini e compensi che il consiglio direttivo reputerà di fissare; - svolgere funzioni consultive per l'organo amministrativo; - attuare quanto previsto al superiore art. 6 [Scopo Associazione verifica qualità]

ART. 32) Intervento in audio-video conferenza - Le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei "Comitati regionali delle Micro Reti" possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente dell'adunanza, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione, a cura dell'associazione, i luoghi audio/videocollegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 33 Scioglimento- Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nel caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, l'assemblea degli associati: - nomina fino a tre liquidatori anche fra i non associati, fissandone i poteri; - determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo con l'obbligo in ogni caso di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34 Norme finali Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme previste dalla legge.